

ABBI CURA DI ME
Corso per Tutori volontari

**Presentazione del quadro normativo e delle novità legislative
riguardanti i minori stranieri non accompagnati**

Relatore
avv. Giorgio Battisti

Referente legale
dell'Area minori stranieri ed asilo di Cinformi
Responsabile del Progetto
Tutela dei minori stranieri di Atas onlus

Tel. +39 0461 491869
Email: giorgio.battisti@cinformi.it

Argomenti

- 1. Il minore straniero non accompagnato (msna)**
- 2. La prima accoglienza**
- 3. La seconda accoglienza**
- 4. Soluzioni in caso di temporanea indisponibilità**
- 5. Attività e servizi specifici per i msna**
- 6. Il vademecum operativo dell'Easo e del Ministero dell'Interno**
- 7. La richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno per minore età**
- 8. Il primo colloquio con il minore**
- 9. La richiesta di asilo e la procedura Dublino**
- 10. Le principali attività del tutore volontario**


1. Il minore straniero non accompagnato (msna)

Si definisce minore straniero non accompagnato (msna) “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.





La tutela dei minori s'inquadra innanzitutto nella cornice internazionale del principio del superiore interesse del minore.

Il principio del superiore interesse del minore è codificato dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'infanzia e l'adolescenza (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176): "in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente".




Con la legge n. 47 del 2017 si è inteso garantire la parità di trattamento dei msna, con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi, tesi a rafforzare singoli diritti in capo ai minori non accompagnati. In particolare è riaffermato ed applicato nelle misure di accoglienza il principio del superiore interesse del minore (articolo 3 della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989) secondo il quale i responsabili delle decisioni che lo riguardano devono valutare i bisogni del minorenne in modo complessivo e tener conto di tali bisogni assegnando il giusto peso a ciascuno di essi quando prendono decisioni nel suo interesse. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale (art. 18, D.Lgs. n. 142/2015).





Il msna, in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente, deve essere innanzitutto collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art. 403 del cc.:

“quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione” (art. 403 c.c.).




2. La prima accoglienza

Sono previste una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione e un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del Sai, il "Sistema di Accoglienza e Integrazione".

La prima accoglienza è assicurata in centri attivati dal Ministero dell'Interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali finanziati a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).


Dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del Sai.



Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori: si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, gestiti dal Ministero, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni. all'interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.



3. La seconda accoglienza



Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del “Sistema di Accoglienza e Integrazione”, Sai, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. i richiedenti asilo che sono stati inseriti nel Sai durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

4. Soluzioni in caso di temporanea indisponibilità

Nel caso in cui le strutture della rete Sai risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dall'ente locale dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'Interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili.

La legge stabilisce altresì che qualora gli enti locali non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge (strutture di prima e seconda accoglienza), in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, i Prefetti possano attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori (i c.d. Cas minori).

La legge 176/2023 dispone che, nell'ulteriore eventualità che anche tali strutture temporanee non risultino momentaneamente disponibili, il Prefetto possa decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11, sostanzialmente riservati agli adulti, ma in una "sezione" appositamente dedicata ai minori. La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età almeno pari a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.

5. Attività e servizi specifici per i msna

La seconda accoglienza, prevista nell'ambito della rete Sai, finanziata con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, fornisce al minore, anche non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale, contemplando anche progetti in grado di farsi carico di particolari vulnerabilità. La loro permanenza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato.

E' previsto che il minore non sia mai privo di tutela: nelle more della nomina del tutore, il responsabile della struttura di accoglienza cui è stato affidato il minore ai sensi dell'art. 403 c.c. è sempre presente a supporto dello stesso. per evitare eventuali conflitti di interesse, la l. 184/83, art.3, comma 2, esclude che lo stesso possa essere nominato tutore.

I progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere:

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;
 - b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta; sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale; tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
 - c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
 - d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.
-




6. Il vademecum dell'Easo e del Ministero dell'Interno



L'Easo, l'European Asylum Support Office e il Ministero dell'Interno, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito nella legge n. 173 del 18/12/2020, hanno realizzato un "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".


I msna godono degli stessi diritti, in materia di protezione, dei minori italiani e comunitari, e di seguito si richiamano sinteticamente le tutele che la normativa vigente e il vademecum operativo riservano ai msna.

- Divieto di respingimento alla frontiera.
- Divieto di espulsione, tranne che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello stato e, comunque, solo in assenza di rischio di danno grave per il minore e in seguito alla decisione del Tribunale per i Minorenni, che deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.



- Accoglienza: la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio di msna sul territorio sia in caso di sbarco, di soluzioni di accoglienza idonee e dedicate allo specifico target, è fondamentale per l'attivazione dei servizi e delle tutele previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del minore è garantita in strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge.

- Identificazione: l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, se già nominato, o del tutore provvisorio, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.



- Accertamento dell'età (la materia è regolata dall'articolo 19-bis del D.Lgs. n. 142/2015, che è stato introdotto dalla legge n. 47/2017, art. 5): qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari; l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga.

Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato è previsto che l'accertamento dell'età, del quale sia il minore sia l'esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga disposto dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni, ed effettuato ai sensi del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato il 9 luglio 2020.

L'accertamento dell'età è condotto da professionisti adeguatamente formati, alla presenza di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del genere e del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l'ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa.

Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

La legge 176/2023 dispone che qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 c.p., per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale possa essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale.

La legge 176/2023 ha introdotto inoltre la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di disporre con immediatezza l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta. E' prevista, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute con indicazione del margine di errore, e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore, ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive. Il verbale può essere impugnato, davanti al Tribunale, entro cinque giorni dalla notificazione.

- Informativa: durante la prima accoglienza i msna dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.
 - Primo colloquio e cartella sociale: colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, incluse eventuali vulnerabilità. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato.
 - Affidamento familiare quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
 - Rimpatrio assistito e volontario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sentiti il minore e il tutore, previa indagini familiari nel paese di origine.
 - Permessi di soggiorno per minore età per i msna, per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione.
-


- Tutela, con l'introduzione dell'elenco dei Tutori volontari per l'infanzia e l'adolescenza, presso ogni Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 - Al compimento della maggiore età, possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
 - Possibilità di affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21° anno di età, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale; viene rilasciato un "permesso di soggiorno per integrazione".
-

- Diritto alla salute e all'istruzione.
- Diritto all'ascolto nei procedimenti.
- Diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio: il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).
- Possibilità, per i minori richiedenti protezione internazionale, che la relativa domanda sia presentata dal tutore o, nelle more della nomina di quest'ultimo, dal responsabile della struttura di accoglienza.

7. La richiesta di parere


Il d.P.R. n. 191/2022, Regolamento recante misure di protezione dei msna, ha chiarito che ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.

La legge n. 47 del 2017 (articolo 13, co. 2) ha previsto che qualora un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (c.d. “prosieguo amministrativo”). In attuazione di tale disposizione, il d.P.R. n. 191/2022 ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione, in presenza di un decreto del Tribunale per i Minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.



In base alle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, co. 1-bis e 1-ter), al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo (c.d. conversione del permesso di soggiorno).

Il Decreto-Legge, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, all'art. 4-bis ha specificato che tale permesso può essere rilasciato, "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", per un periodo massimo di validità di un anno.



La richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno per minore età va presentata alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La legge 176/2023, per la conversione in lavoro, prevede che la verifica dei requisiti sia demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali (di cui all'art. 1 della L. 12/1979), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Stabilisce inoltre, che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al Pubblico Ministero competente.

Alcune importanti precisazioni relative alla richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni.

1. La richiesta di parere è un atto obbligatorio, ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della questura territorialmente competente del provvedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età.

2. I documenti utili e necessari sono quelli che attestano che il/la ragazzo/a è riconosciuto dall'autorità consolare e diplomatica, ossia documenti provanti l'identità della persona, quali un passaporto o un attestato di identità consolare. Il possesso di tali documenti già al momento della richiesta di parere è un modo per agevolare/anticipare la successiva conversione del permesso di soggiorno per minore età.


3. Ecco i casi per i quali la richiesta non deve essere inviata:



- per i msna che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
 - per i msna affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
 - per i msna per i quali il tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
 - per i msna che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
-

8. Il primo colloquio con il minore

Lo scopo del primo colloquio è favorire la tempestiva emersione degli elementi utili alla protezione del minore, al fine di orientare prontamente l'intervento verso il percorso amministrativo più idoneo nel "superiore interesse del minore". L'art. 5 della legge 47/2017 colloca il "primo colloquio" nella fase di prima accoglienza, nei giorni immediatamente successivi all'ingresso del minore nel progetto, al fine di poter rilevare prontamente sia gli eventuali fattori di rischio, che possono esporre il minore a situazioni per lui pregiudizievoli, sia i fattori di protezione, che possono invece aiutarlo a mitigare la sua condizione di vulnerabilità, per poi avviare nei tempi concessi, anche in considerazione dell'età media dei msna che fanno ingresso in Italia (16-17 anni), una presa in carico e un iter amministrativo adeguati.


Elementi fondamentali da acquisire:


- raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
 - evidenziare le lingue parlate dal minore e l'eventuale appartenenza ad una minoranza linguistica o etnica;
 - ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
 - ricostruire le circostanze della partenza dal suo paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
 - ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio paese e in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
-
- 

- 
- raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri paesi dell'unione europea o in paesi terzi;
 - evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
 - rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
 - evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza affinché vi aderisca.
- 
-



Nella prima informativa legale è importante chiarire questi elementi:


- diritti e doveri del msna in Italia (inespellibilità, permesso di soggiorno per minore età, percorso di integrazione);
 - eventuale procedura di accertamento dell'età in caso di dubbi fondati relativi all'età dichiarata;
 - procedura di protezione internazionale e regolamento Dublino;
 - diritti dei msna vittime di tratta e possibilità di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta di esseri umani;
 - possibilità di avviare le pratiche per un rimpatrio assistito con modalità adeguate all'età.
- 




9. La richiesta di asilo e la procedura Dublino


Per quanto riguarda la volontà, espressa dal minore, di presentare un'istanza di protezione internazionale, il ruolo del tutore di un minore richiedente asilo è il seguente: per la formalizzazione del C3 (l'intervista in Questura che dà l'avvio alla richiesta di asilo) è sufficiente la presenza della persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (come per esempio il responsabile del centro di accoglienza dove si trova il msna); al momento dell'audizione in commissione territoriale del msna richiedente protezione internazionale, è previsto, invece, l'obbligo della presenza del tutore.

La procedura Dublino per i msna: l'articolo 8 del Regolamento Ue n. 604/2013 ("Regolamento Dublino") e il suo Regolamento di esecuzione, Regolamento n. 1560/2003 della Commissione, come modificato dal successivo Regolamento n. 118/2014 ("Regolamento di esecuzione"), individuano i criteri da applicare per la determinazione dello stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale formulata da un minore straniero non accompagnato.



Il Regolamento stabilisce che, nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato, lo stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale sia quello nel quale si trova legalmente:



- un familiare del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore (ex. art. 8.1);
 - un parente, qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente possa occuparsi di lui/lei (ex. art. 8.2).
- 
-



La procedura Dublino ha per obiettivo esclusivamente la determinazione dello stato membro competente per l'esame della richiesta di protezione internazionale. Non si tratta di una procedura amministrativa di ricongiungimento familiare, la quale presuppone determinate condizioni economiche, finanziarie e alloggiative da parte del familiare/parente e ha per obiettivo l'affidamento del minore al familiare/parente.

Nelle more della procedura Dublino, il msna continua ad avere accesso al sistema di accoglienza secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015.

(Esempio: Amir è un minore non accompagnato di origine irachena, giunto in Italia in maniera irregolare. da una prima valutazione emerge la necessità per lo stesso di richiedere la protezione internazionale. Inoltre, il ragazzo dichiara di avere un fratello maggiore che risiede da anni in Francia. Secondo l'articolo 8.1, è possibile, una volta valutato il superiore interesse di Amir, chiedere la presa in carico da parte delle autorità francesi)



10. Le principali attività del tutore volontario

Le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere sono:

- la presentazione della richiesta e del rinnovo del permesso di soggiorno per minore età;
- la presentazione della eventuale richiesta di asilo politico, o protezione sussidiaria e speciale, anche ai sensi dell'art. 18 ter del T.U. dell'immigrazione, per i minori vittime di tratta;
- informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
- la partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- la richiesta di applicazione del Regolamento Ue Dublino III, sussistendone i presupposti;

- tenere i rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità o le famiglie affidatarie;
 - tenere attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
 - la richiesta di iscrizione al servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l. n. 47 del 2017;
 - prestare il consenso informato nelle decisioni inerenti interventi sanitari;
 - monitorare le scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell'art. 12 della l. n. 47 del 2017;
 - richiedere per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell'art. 17 della l. n. 47 del 2017.
-